
	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

INDICE

ART. 1 – PREMESSA	pag. 2
ART. 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO	pag. 2
ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO	pag. 2
ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE	pag. 3
ART. 5 - GESTIONE LISTA D'ATTESA	pag. 3
ART. 6 - MODALITA' DI INSERIMENTO	pag. 4
ART. 7 - RETTA - DEPOSITO CAUZIONALE	pag. 5
ART. 8 - DIRITTI DELL'OSPITE	pag. 7
ART. 9 - GESTIONE E ORG. UNITA' ABITATIVE E SPAZI COMUNI	pag. 7
ART. 10 - DISCIPLINA ACCESSO VISITATORI	pag. 7
ART. 11 - PERMESSI USCITE E REGOLAMENTAZIONE ASSENZE	pag. 8
ART. 12 – INDICAZIONI VARIE	pag. 8
ART. 13 - RILASCIO DOCUMENTI E INFORMAZIONI	pag. 9
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO	pag. 10
ART. 15 - RESPONSABILITA' PER DANNI	pag. 11
ART. 16 - RAPPORTI OSPITI - PARENTI- PERSONALE IN SERVIZIO	pag. 11
ART. 17 - INFORMAZIONI GENERALI	pag. 12
ART. 18 - COMITATO DI RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI	pag. 12
ART. 19 – VOLONTARIATO	pag. 13
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 14

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento, costituito da 20 articoli è parte integrante del contratto di ammissione nella RSA di Via Piave, denominata "Residenza Città di Bollate". La sua validità è stabilita a tempo indeterminato, sino ad eventuali modifiche o aggiornamenti da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi di Utilità Sociale (ASUS) titolare della gestione della Residenza per anziani.

Nel presente regolamento l'Azienda, con sede in Bollate - Via L. Da Vinci, 40 - sarà convenzionalmente denominata «ente gestore», i parenti o terzi di riferimento che hanno sottoscritto la richiesta di ammissione saranno denominati «garanti», mentre sarà nominato «ospite» l'anziano ammesso nella Residenza.

Art. 2 - Finalità del servizio


La RSA rappresenta la sistemazione residenziale dell'anziano non autosufficiente quando non può essere più assistito a domicilio e non presenta patologie tali da richiedere il ricovero in ospedale; dal punto di vista strutturale la RSA diventa una risposta residenziale unica alla quale afferiscono i diversi gradi di non autosufficienza.

La Residenza concorre, inoltre, al rafforzamento della rete dei servizi socio sanitari assistenziali territoriali, così da rispondere alle esigenze dei cittadini anziani in condizioni di difficoltà nel territorio in cui opera, adeguandosi alle disposizioni di accreditamento richieste dall'Azienda Sanitaria Locale, per l'erogazione di servizi residenziali.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

La Residenza accoglie, previa richiesta degli interessati, persone d'età superiore ai 65 anni in condizioni di non autosufficienza, che richiedono assistenza continua, non erogabile a domicilio per motivi ambientali, familiari o di intensità terapeutica, con i soli limiti derivanti dal rispetto della composizione casistica clinica, definita dalla Residenza con i propri atti di programmazione operativa.

Si ripudia ogni forma di discriminazione per l'erogazione delle prestazioni di servizi e non sono ammesse valutazioni particolari riguardanti il sesso, la religione, gli ideali, le opinioni politiche e altri aspetti concernenti lo status sociale soggettivo degli ospiti.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Art. 4 - Domanda di Ammissione e Documentazione

La richiesta di ammissione alla Residenza può essere presentata dall'interessato o dal garante, attraverso l'apposito modulo d'iscrizione disponibile presso la Direzione della Residenza.

La richiesta di ammissione, compilata dall'interessato o dal garante deve essere corredata dalla seguente documentazione messa a disposizione dalla Residenza:

- scheda sanitaria compilata dal medico curante se l'anziano è al domicilio o dal medico di altra RSA o dell'Ospedale se l'anziano è ivi ricoverato;
- scheda conoscitiva compilata dall'interessato o dal garante;
- impegnativa di spesa compilata e sottoscritta dall'interessato o dal garante.

Nella richiesta di ammissione dovrà essere indicato un proprio garante, familiare o terzo, come referente per tutte le esigenze di carattere sanitario, personale ed economico che la Residenza si trovi ad affrontare.


La persona indicata a svolgere funzioni tutelari dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione della responsabilità affidatagli.

Le domande di ammissione hanno validità 6 mesi dal giorno della loro presentazione. Scaduto tale termine senza che si sia dato luogo all'ospitalità, la Residenza si metterà in contatto con gli interessati che dovranno confermare per iscritto la richiesta di ammissione.

La valutazione dei titoli formali di accesso alla struttura è affidata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare Interna (di seguito denominata UVMI) composta dal Direttore della Residenza, dal Responsabile Sanitario della Residenza, dall'Assistente Sociale dei Comuni di Bollate e di Baranzate per i rispettivi cittadini e dall'Assistente Sociale della Residenza per tutti gli altri.

Art. 5 - Gestione lista d'attesa

La procedura adottata per la gestione della lista d'attesa prevede che ogni candidato venga collocato in lista d'attesa in base all'ordine di arrivo della richiesta di ammissione e che gli venga attribuito un punteggio riferito alla valutazione, effettuata dalla UVMI, circa l'appropriatezza della richiesta e sui titoli formali di accesso, anche sulla base dei criteri concordati con l'Amministrazione Comunale.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

L'UVMI effettua colloqui e visite domiciliari in vista della disponibilità del posto, per l'approfondimento della conoscenza dei casi, dando la priorità alla data di presentazione della domanda di ammissione.

In relazione agli accertamenti eseguiti, l'UVMI redige un verbale di valutazione multidisciplinare, con attribuzione del relativo punteggio ed esprime un giudizio finale sintetico di ammissione.

La lista d'attesa non può essere resa pubblica per ragioni di riservatezza; ciascun interessato ha diritto di richiedere e di ottenere precise informazioni inerenti la propria posizione.

I criteri di formazione e composizione della lista d'attesa, con indicazione delle priorità adottate, sono resi pubblici dalla Direzione della Residenza ed applicati con spirito di assoluta imparzialità.

Art. 6 - Modalità di inserimento

L'interessato o il garante che firma e sottoscrive la richiesta di ammissione, garantisce che l'interessato è informato e consenziente al ricovero, ai sensi della Carta dei Diritti della persona anziana, edita dalla Regione Lombardia e acclusa alla cartella informativa, che l'ospite e/o il garante riceve nella sua interezza.


La data d'inizio dell'ospitalità è comunicata all'interessato telefonicamente. L'interessato al ricovero o il garante avrà tre giorni di tempo per confermare (in tal caso la retta è dovuta dal giorno di disponibilità del posto) o per rinunciare. La mancata risposta entro i tre giorni successivi alla data indicata nella comunicazione, comporterà la decadenza dal diritto e l'automatica assegnazione del beneficio al richiedente successivo in graduatoria.

Per casi particolari (ricoveri ospedalieri o gravi motivi familiari) il termine per l'ammissione sarà valutato dalla Direzione.

E' opportuno che, prima dell'ingresso in Residenza, l'interessato o il suo garante, previo accordo con la Direzione della RSA, visiti la struttura e prenda visione dei sistemi di assistenza e dei programmi delle attività della Residenza.

La Direzione favorisce inoltre, la partecipazione preparatoria dei candidati alle attività ricreative della Residenza e ai momenti di socializzazione programmati.

In particolari situazioni può essere concordata con la famiglia l'attivazione di ulteriori interventi di progressiva familiarizzazione ed ambientamento dell'anziano.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

La permanenza definitiva di un ospite di nuova ammissione è subordinata ad un periodo di prova di 30 giorni, durante i quali l'ospite, i parenti e gli operatori della Residenza verificheranno reciprocamente il gradimento e la compatibilità della permanenza dell'ospite stesso, sia rispetto alle sue aspettative e necessità, sia rispetto alle necessità oggettive di tutela del benessere complessivo degli altri ospiti già residenti.

Decorsi i 30 giorni e con preavviso di ulteriori 15 giorni, la Residenza comunicherà per iscritto, motivandola, la eventuale incompatibilità di permanenza in base ai principi di cui sopra.

Al momento dell'accoglienza l'ospite dovrà disporre del corredo di guardaroba indicato dalla Direzione della Residenza e contrassegnato dallo stesso o dal garante con un numero identificativo; tale corredo rappresenta la dotazione minima di accettazione. Il proprio corredo personale può essere arricchito a piacimento, tenendo presente i limiti di capienza degli armadi a sua disposizione. L'ospite dovrà essere dotato dell'abbigliamento diurno e notturno necessario nella stagione di riferimento. I cambi stagionali devono essere portati all'ospite per tempo poiché la Residenza, per motivi di igiene e di spazio, non effettua stoccaggio di capi di abbigliamento fuori stagione.

Art. 7 - Retta - Deposito cauzionale

La retta viene dichiarata dalla Direzione della Residenza agli interessati, contestualmente al ritiro della modulistica per presentare la richiesta di ammissione.


Nei casi in cui la retta è a totale o parziale carico di enti pubblici, per la quota di competenza, sarà emessa fattura direttamente all'ospite stesso, oppure all'Ente se da questo espressamente richiesto.

L'ammontare della retta è deliberato dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni aziendali.

Le variazioni sono portate a conoscenza degli ospiti e degli altri compartecipi almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. Resta ferma la libera scelta di cui al successivo art. 14.

Il pagamento della retta mensile avviene in forma anticipata e deve essere effettuato entro il 5 del mese di competenza.

L'ospite stesso o il garante si impegna ad un puntuale pagamento della retta e degli eventuali oneri derivanti dalla fruizione di servizi aggiuntivi. Il mancato pagamento della retta nei tempi contrattuali è motivo di dimissione.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

La Residenza, all'interno della retta richiesta, assicura all'ospite il seguente trattamento di ospitalità :

- assistenza medica e farmaceutica di base, prestazioni assistenziali, riabilitative e infermieristiche;
- assistenza sociale e attività di animazione, socializzazione, ricreative e culturali;
- servizi alberghieri (fornitura camera e servizi igienici, spazi comuni, ristorazione, pulizie, lavanderia e stireria);
- lavaggio, stiratura e manutenzione spicciola degli indumenti di vestiario intimo e personale;
- parrucchiere, barbiere, pedicure;
- assistenza religiosa;
- servizio trasporto e tickets sanitari per esami o visite specialistiche richieste dalla Direzione Sanitaria; è incluso il trasporto in autolettiga, resta a carico dei familiari l'eventuale accompagnamento.


La Residenza mette a disposizione, in aggiunta ai servizi istituzionali, prestazioni aggiuntive e complementari, da acquistare volontariamente a libera richiesta, quali a titolo esemplificativo:

- servizi di ristorazione per esterni, parenti, visitatori;
- servizi ricreativi e culturali aggiuntivi, quali gite e soggiorni climatici, visite a musei, accessi al cinema, con oneri aggiunti definiti in rapporto al costo delle iniziative;
- servizio bar;
- servizio rivendita giornali e periodici.

I servizi non compresi nella retta sono messi a disposizione degli ospiti alle tariffe definite dalla Residenza.

Ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, l'ospite, o chi per esso (garante), provvederà, avanti l'inserimento, al versamento di una mensilità a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La somma verrà restituita all'interessato o agli aventi causa, previa regolarizzazione di eventuali pendenze con l'Amministrazione della Residenza, all'atto della cessazione del rapporto.

Tale modalità si applica anche nei casi di ricoveri temporanei superiori al mese di permanenza.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Art. 8 - Diritti dell'ospite

L'ospite ha diritto ad avere informazioni circa i trattamenti sanitari ed assistenziali che lo riguardano, ha diritto a richiedere ed ottenere momenti di intimità e privacy nella propria camera e in appositi spazi predisposti dalla Direzione.

L'ospite ha diritto a veder tutelate e rispettate le proprie opinioni filosofiche, politiche, religiose. Da tale principio deriva il diritto dell'ospite a:

- chiedere rispetto per le proprie norme e abitudini di comportamento;
- richiedere e ottenere spazi di raccoglimento;
- richiedere celebrazioni di funzioni religiose in rapporto al proprio culto.

Ha diritto a veder tutelato il proprio stile di vita, nella misura che non arrechi offesa alla sensibilità degli altri residenti.

Art. 9 - Gestione e organizzazione unità abitative e spazi comuni

L'assegnazione degli spazi abitativi è di competenza della UVMI che, per quanto possibile, terrà conto delle eventuali preferenze espresse dagli ospiti.

E' possibile personalizzare la propria stanza con quadri, suppellettili e altri oggetti e strumenti personali, previa autorizzazione della Direzione della RSA e dopo essersi assicurati di non recare disturbo al proprio coinquilino.


L'accesso alle camere altrui è consentito solo con il consenso o per invito del residente.

Per motivate ragioni gestionali e/o sanitarie, la Direzione della Residenza o il Responsabile Sanitario possono disporre che all'ospite debba essere cambiata la disposizione alberghiera (letto, camera, nucleo abitativo). Anche in questo caso resta confermata la libera scelta di cui all'art. 14.

All'ospite spetta il diritto di usare le parti comuni della Residenza senza limitazione alcuna, fatti salvi i locali destinati ai servizi quali cucina, lavanderia - stireria, ambulatori, spogliatoi ecc., ai quali non è possibile accedere per motivi di igiene e di sicurezza.

Art. 10 - Disciplina accesso visitatori.

L'accesso è libero dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per familiari, amici ed eventuali visitatori. Gli orari più appropriati per visite all'interno dei nuclei abitativi, per motivi di organizzazione interna, di privacy, nonché per evitare intralci al lavoro degli operatori, sono dalle ore 10 alle ore 20. Deroghe agli orari di visita possono essere concesse per motivi di particolare rilievo e su richiesta degli interessati,

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

esclusivamente e per iscritto dal Responsabile Sanitario e/o dalla Direzione della Residenza.

Durante l'orario di apertura della Residenza l'ospite è libero di ricevere visite, invitare parenti e amici nei locali comuni, con il solo limite rappresentato dal rispetto delle esigenze degli altri ospiti. Fuori dagli orari consentiti, l'ospite può comunque ricevere visite, dietro autorizzazione della Direzione.

Durante le ore dei pasti, i parenti non possono sostare in sala da pranzo. In particolari situazioni, il Responsabile sanitario può concedere ad un parente e/o ad un suo delegato, un permesso scritto, per l'imboccamento dell'ospite loro familiare, così come può decidere di avvalersi, per questa funzione, di volontari già accreditati presso la Residenza.

Art. 11 - Permessi uscite e regolamentazione assenze

Su richiesta dell'ospite o del suo garante, il Responsabile Sanitario, informata la Direzione della RSA, può rilasciare permessi di uscita temporanea dell'ospite dalla Residenza.

Uscita e rientro avverranno ad esclusiva cura del garante o dell'ospite nel caso sia stato l'ospite ad aver chiesto ed ottenuto il permesso di uscita.


Inoltre, per ragioni di tutela sanitaria, è necessario che l'ospite sia seguito da un accompagnatore e che questi si assuma la responsabilità dell'ospite.

La Residenza declina ogni responsabilità per qualunque causa o effetto verificatosi durante l'assenza autorizzata dell'ospite dalla Residenza.

Per assenze temporanee degli ospiti della Residenza dovute a ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia per festività, vacanze ecc., ai fini del mantenimento del posto letto, è comunque richiesto il pagamento della retta.

Art. 12 – Indicazioni varie

All'interno delle stanze assegnate è vietato l'uso di apparecchi elettrici propri (in particolare piastre e fornelli), fatta eccezione per televisori e radio il cui uso è consentito compatibilmente all'accettazione da parte del coinquilino e previa valutazione da parte della Residenza.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Nella Residenza è proibito fumare. Verso i contravventori si procederà ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Solo gli ospiti e gli operatori possono accedere, durante le sedute operative nelle zone di fisiokinesiterapia, riabilitazione, terapie non farmacologiche. I parenti che dovessero richiedere e ottenere deroghe dai responsabili dei rispettivi servizi, devono astenersi dall'interferire, in qualunque modo, nel lavoro degli operatori dei servizi specifici.

L'assistenza di tipo ausiliario, a titolo esemplificativo: mobilizzazione, alzate dal letto, cambi biancheria, lavaggi, profumazioni, ecc., è compito esclusivo degli operatori e non dei parenti in quanto detti interventi sono soggetti all'osservanza di particolari direttive e procedure sanitarie.

I parenti che desiderano portare ai loro familiari ospiti della Residenza cibi e bevande, possono consegnare questi prodotti esclusivamente agli infermieri di turno, e solo se provvisti della regolare indicazione di legge. I prodotti verranno somministrati agli ospiti solo dietro autorizzazione del medico. In caso di decisione negativa del medico, gli stessi verranno restituiti al parente.


È vietato distribuire cibi e/o bevande ad altri ospiti senza il consenso del personale sanitario.

Perché l'ospite della Residenza possa essere visitato da un medico esterno alla stessa, è necessario richiedere autorizzazione scritta al Responsabile Sanitario.

Art. 13 - Rilascio documenti e informazioni

Ogni eventuale richiesta di documentazione (medica, sociale, amministrativa, ecc.) dovrà essere richiesta dai parenti agli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Gli uffici provvederanno alla consegna nel minor tempo possibile, previa autorizzazione del Responsabile Sanitario per ciò che attiene alla documentazione medico-sanitaria, di quanto richiesto.

Informazioni sulla condizione sanitaria, assistenziale e sulla operatività del PAI (Piano di Assistenza Individuale), relativa all'ospite, possono essere fornite all'ospite stesso e/o ai garanti esclusivamente dai medici. Nessun altro operatore è autorizzato a rilasciare alcun tipo di informazione.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Qualora un operatore contravvenisse a tale obbligo deontologico, la Residenza declina, ora per allora, qualsiasi responsabilità sull'attendibilità delle eventuali informazioni impropriamente fornite.

Il Responsabile Sanitario riceve i parenti, allo scopo di cui al capoverso precedente e per ogni altra necessità riguardante gli aspetti sanitari, assistenziali, sociali dell'ospite familiare, nei giorni e negli orari resi noti da apposite comunicazioni interne, affisse nelle bacheche informative.


Anche il Direttore della Residenza riceve parenti, visitatori, volontari e personale della Residenza per ogni richiesta d'informazioni, per ogni necessità e/o comunicazione riguardanti la RSA.

Il Direttore della Residenza è a disposizione degli ospiti per ogni richiesta d'incontro.

Art. 14 - Risoluzione del rapporto

L'ospitalità presso la Residenza può risolversi :

- nel caso in cui il periodo di prova di cui all'art. 6 abbia avuto esito negativo;
- per dimissioni volontarie: il garante è libero di porre fine al soggiorno dell'ospite proprio familiare in qualunque momento, senza fornire alcuna giustificazione.
Dovrà essere dato all'Amministrazione un preavviso scritto di 15 giorni.
In caso di mancato preavviso, i 15 giorni saranno fatturati anche se non goduti.
Se la permanenza in RSA dovesse prorogarsi oltre i 15 giorni di preavviso, verranno fatturati i giorni effettivi di presenza.
- in via autoritaria, con atto di disposizione da parte della Direzione della Residenza, per comportamenti dell'ospite gravemente pregiudizievoli al buon funzionamento del servizio, ovvero per grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari o per qualunque altra causa che renda incompatibile la permanenza all'interno della Residenza. Nei casi più gravi può essere disposta con decorrenza immediata;
- per il mancato pagamento della retta o per il protrarsi di situazioni debitorie nei confronti della amministrazione della Residenza. Il mancato pagamento della retta o di somme dovute a qualsiasi titolo, protrattosi per oltre 30 giorni comporta la decadenza automatica dal diritto di ospitalità, fatte salve le procedure di riscossione coattiva. Prima di procedere alle dimissioni d'ufficio, l'Ente gestore, ai fini della tutela dell'ospite, si riserva comunque la facoltà di coinvolgere il Comune di residenza dell'ospite stesso.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Art. 15 - Responsabilità per danni

L'ospite è tenuto ad assicurare la buona conservazione dei mobili e degli arredi.

I danni volontariamente arrecati dovranno essere risarciti all'Ente gestore previa constatazione degli stessi.

Le riparazioni sono disposte, direttamente o indirettamente, dalla società incaricata della manutenzione della Residenza.

Per eventuali contestazioni sulla responsabilità o sull'entità del danno si farà riferimento alle norme del codice civile in materia di locazione.

Art. 16 - Rapporti ospiti - parenti - personale in servizio

I rapporti tra gli ospiti, tra ospiti e parenti e personale di servizio devono essere improntati a reciproco rispetto, cortesia e comprensione.

Il personale dovrà usare cortesia e disponibilità ma, ove occorre, anche fermezza, evitando con gli ospiti eccessiva familiarità.


L'ospite o i parenti non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore.

Non è consentito dare mance a qualsiasi titolo o richiedere prestazioni a pagamento al personale in servizio.

I parenti devono attenersi alle disposizioni operative dettate dai responsabili della Residenza, evitando di interferire con le loro attività. La mancata osservanza delle disposizioni comporterà la valutazione circa la continuazione del ricovero.

Eventuali lamentele sulla qualità del servizio dovranno essere presentate utilizzando i moduli forniti dalla Residenza. Sarà compito della Direzione della Residenza attuare il controllo sui fatti lamentati e fornire nel più breve tempo possibile, chiare e complete risposte alle lamentele espresse.

Art. 17 - Informazioni Generali

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

I garanti sono pregati di non lasciare agli ospiti somme di denaro rilevanti e oggetti preziosi. La Residenza non risponde di eventuali mancanze, per qualunque ragione avvenute. La responsabilità dell'Ente Gestore relativamente agli oggetti di proprietà di ciascun ospite è regolata dalle norme del cod. civ. riguardanti l'albergatore art. 1784.

Il Responsabile Sanitario ha facoltà di prescrivere visite specialistiche esterne alla Residenza. Le visite saranno a carico del Sistema Sanitario Nazionale nei casi previsti per legge, mentre negli altri casi saranno a carico dell'ospite o suo garante, preventivamente informato.

Qualora l'aggravamento delle condizioni di salute o comunque il peggioramento del livello generale di autonomia, rendano incompatibile l'accoglienza presso la Residenza e quindi necessario il ricovero in altre strutture, il trasporto e l'accompagnamento sono a carico dei familiari.

La Residenza non provvede all'assistenza in caso di ricovero ospedaliero.

Tutte le comunicazioni relative all'ospitalità presso la Residenza saranno trasmesse alla persona indicata come garante nella domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4.

I familiari degli ospiti sono tenuti a comunicare agli uffici eventuali cambiamenti, anche temporanei, di indirizzo o di numeri telefonici per permettere agli operatori della Residenza di mettersi in contatto per ogni comunicazione urgente.

Una volta alla settimana viene celebrata la S. Messa nella cappella interna ed il sacerdote è disponibile nell'occasione per l'assistenza religiosa individuale.


Per le funzioni di altri culti religiosi è necessario concordarne la celebrazione con la direzione della Residenza.

I parenti possono vegliare le salme degli ospiti deceduti, negli appositi locali, dalle ore 8.30 alle ore 21.00 di ogni giorno, festivi compresi.

Art. 18 - Comitato di Rappresentanza degli ospiti

All'interno della Residenza è costituito il Comitato di Rappresentanza degli ospiti, con funzione consultiva in materia di socializzazione, di attività culturali e ricreative, e con funzione propositiva mediante suggerimenti e proposte che riguardano il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi.

Le iniziative e le proposte adottate dal Comitato dovranno essere in linea con l'indirizzo gestionale della Residenza.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Il Comitato eletto a scrutinio segreto dall'assemblea generale degli ospiti e dei parenti, è così composto:

- 3 rappresentanti dei parenti degli ospiti ;
- 1 rappresentante degli ospiti;
- 1 rappresentante delle associazioni di volontariato operanti in modo continuativo all'interno della Residenza.

L'assemblea generale degli ospiti e dei parenti elegge il Presidente e due scrutatori e fissa la data delle votazioni entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del Comitato.

Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze; per le votazioni non sono ammesse più di 2 deleghe. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. Il Comitato rimane in carica tre anni.

Eventuali sostituzioni sono effettuate secondo l'ordine delle preferenze ottenute.

Esaurito l'elenco degli eletti verrà indetta nuova elezione.

Le proposte ed i pareri del Comitato sono espone all'interno di ogni piano di degenza. Compatibilmente con le disponibilità logistiche la Direzione indicherà al Comitato il locale a disposizione per le riunioni.


Art. 19 - Volontariato

L'Ente Gestore favorisce, riconoscendone il valore sociale, la collaborazione di volontari, singoli o associati, anche attraverso la definizione di un'apposita convenzione di disciplina delle loro attività. I principi a cui s'ispira, prevedono che l'attività di volontariato sia valorizzata attraverso momenti di formazione e di coordinamento con la Direzione della RSA ed il Responsabile Sanitario.

L'accesso di volontari alla Residenza presuppone :

- l'accreditamento formale dei volontari;
- l'acquisizione da parte di questi ultimi di informative sui programmi di servizio e sulle norme interne di funzionamento e di organizzazione;
- la condivisione di compiti e funzioni di supporto;
- la comune verifica delle attività.

Per necessità di ordine amministrativo è necessario che i volontari presentino domanda scritta indirizzata al Direttore della Residenza e che per i medesimi sia predisposta idonea assicurazione infortuni.

	R.S.A. "RESIDENZA CITTA' DI BOLLATE" Regolamento Residenza Sanitaria Assistenziale	Via Piave, 26 Bollate
		Approvato con delibera di CdA dell'ASUS n. 51 del 12/10/2006

Art. 20 - Disposizioni Finali

Il mancato rispetto da parte dell'ospite e/o del garante di uno qualsiasi degli obblighi del presente regolamento darà diritto all'Ente gestore di procedere, sentiti in merito i servizi sociali interessati, alle dimissioni d'ufficio dell'ospite, con adeguato preavviso.

L'ospite o il garante s'impegna, al momento dell'ammissione dell'ospite nella Residenza, alla sottoscrizione del presente regolamento, dichiarando con tale sottoscrizione di averlo letto ed approvato incondizionatamente.

Per accettazione degli artt. 5, 6, 7, 14

L'ospite o suo garante

Letto, firmato e sottoscritto.

L'ospite o suo garante

Bollate,